



**COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE**  
Provincia di Bologna

Adunanza in prima convocazione. Seduta pubblica.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 24/06/2010**

**OGGETTO: ISTITUZIONE TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE EX ART. 238 DEL D.LGS N. 152/2006.**

L'anno duemiladieci il giorno ventiquattro del mese di Giugno alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del d.lg. 18/8/2000 n. 267, notificata a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è adunato il Consiglio Comunale. L'ordine del giorno notificato porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

All'appello risultano:

BRUNELLI ROBERTO	P	BELLISARIO VALENTINA	P
PASSARINI SILVIA	P	LANZONI ANNALISA	P
PINARDI ANDREA	A	FREGNA ENRICO	P
NAPPI SERENA	P	ALBERGHINI MARCO	P
VIRZI' SALVATORE	P	MASOTTI CLAUDIO	A
RAVAIOLI STEFANIA	P	MONARI MASSIMO	P
MARCHESI MAURO	P	FRISARIO SABINA	P
MASETTI ANNA MARIA	P	MARGIOTTA LADISLAO	A
SELLITTO ANTONIO	P		

Assessori non consiglieri:

Raimondi Raffaella	Assente
Cicchetti Ezio	Assente
De Santis Oronzo	Presente
Pezzoli Claudio	Assente

Assume la presidenza il Sindaco Ing. Roberto Brunelli

Partecipa il Segretario Generale Dr. Mario Criso

Il Presidente, dando atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori, per la verifica delle votazioni, i Sigg. Consiglieri: RAVAIOLI, ALBERGHINI, FRISARIO

## ISTITUZIONE TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE EX ART. 238 DEL D.LGS N. 152/2006

## IL CONSIGLIO COMUNALE

## Visto:

- l'articolo 25, comma 8 della legge n. 448/2001 ai sensi del quale il termine per approvare i regolamenti comunali relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsto;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2010 che ha differito al 30 giugno 2010 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 da parte degli enti locali;
- il Regolamento per l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 25.02.2005, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2005, la Tariffa per l'applicazione della tariffa per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani Igiene Ambientale, disciplinata dall'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 (cd. "Decreto Ronchi") in sostituzione della TARSU, disciplinata dal D.Lgs. n. 507/2003;
- l'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 che ha istituito la Tariffa Integrata Ambientale, previa soppressione della Tariffa d'igiene Ambientale di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997;
- l'art. 238, comma 11 del D.Lgs. n. 152/2006, a mente del quale "...sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti".
- l'art. 264, comma 1, lett. i), dello stesso D.Lgs. n. 152/2006, secondo la quale ".. a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente D.Lgs (...) è abrogato il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato D.Lgs. n. 22 del 1997 continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi, previsti dalla parte quarta del presente decreto".

## Visto che:

- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 238/2009 ed ordinanza n. 64/2010, e la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 8313/2010, hanno statuito che la Tariffa Ronchi è un tributo;
- l'Agenzia delle Entrate, con nota prot. n.954-52944/2010 del 15 aprile 2010, in risposta ad un'istanza di interpello presentata da un gestore ha confermato che la TIA è un tributo e come tale è esclusa dall'ambito di applicazione dell'IVA.

## Visto:

- l'art. 14, comma 33 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, a mente del quale: «le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria».
- l'art. 5, comma 2-quater, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 (legge conv. n. 13/2009) che

stabilisce quanto segue: “Ove il regolamento di cui al comma 6 dell’art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2010, i comuni che intendono adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative vigenti”.

Considerato che ad oggi il regolamento di cui al comma 6 dell’art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 non è stato ancora emanato, e non risultano indicazioni di una sua prossima emanazione.

Ritenuto, pertanto, che in base ai decreti legge n. 208/2008 e n. 78/2010 sia possibile oggi dare attuazione “provvisoria” alla TIA avente carattere di corrispettivo, disciplinata dal D.Lgs. n. 152/2006, e che tale attuazione provvisoria possa avvenire senza stravolgere l’impianto regolamentare e tariffario, visto che l’attuazione della Tariffa Integrata ambientale avviene mediante applicazione del metodo “normalizzato” di cui al D.P.R. 17 aprile 1999, n. 15.

Considerato che:

- il passaggio dalla Tariffa d’igiene ambientale (di cui al D.Lgs. n. 22/1997) alla Tariffa integrata ambientale (di cui al D.Lgs. n. 152/2006), permette di non stravolgere le modalità operative e procedurali oggi in uso, ivi compreso il sistema tariffario, anche in considerazione delle modifiche che saranno apportate con l’attuazione del Federalismo Fiscale previsto dalla legge n. 42/2009;
- il mantenimento della Tariffa d’igiene ambientale, al contrario, obbliga il Comune, a seguito del riconoscimento della sua natura tributaria, ad incrementare le tariffe del 10%, al fine di coprire il costo dell’IVA che prima era addebitata agli utenti finali ed ora al Comune, sicché la riconosciuta non assoggettabilità ad IVA della quota a carico degli utenti finali, da un lato non comporta alcun beneficio per le utenze domestiche, visto che l’importo finale risulterebbe comunque invariato, e dall’altro lato, invece, comporta un aggravio di costi per le utenze non domestiche, visto che non potranno più portarsi in detrazione l’IVA, e ciò in un momento già difficile per la crisi economica in atto.

Vista la circolare Anci Emilia Romagna del 18 giugno 2010 con la quale si ribadisce che in base alle norme sopraccitate i Comuni possono deliberare entro il 30 giugno 2010 il passaggio dalla Tia Ronchi alla Tia corrispettivo, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 se la delibera regolamentare è approvata entro il termine stabilito per l’approvazione dei bilanci di previsione, ovvero, in base al D.M 29 aprile 2010, entro il 30 giugno 2010.

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- la relazione del Direttore Area Servizi Finanziari in data 22.06.2010;

Acquisito, ai sensi dell’art. 49 – co.1 – d. lg. 267/2000, il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto degli interventi del Sindaco e del Consigliere FRISARIO, così come trascritti nel processo verbale integrale che verrà allegato alla deliberazione consiliare di approvazione della prima seduta utile successiva;

Con voti n. 12 favorevoli, n. 2 astenuti (Consiglieri ALBERGHINI e MONARI), espressi in forma palese,

## D E L I B E R A

1. Di istituire, per le motivazioni citate in premessa, la tariffa integrata ambientale T.I.A. ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006;
2. di abrogare contestualmente la tariffa di igiene ambientale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 22/1997;
3. di dare atto che i riferimenti alla Tariffa d'igiene ambientale contenuti negli atti precedenti debbono ora intendersi come fatti alla Tariffa Integrata Ambientale;
4. di modificare a decorrere dal 01/01/2010 il vigente Regolamento per l'applicazione della tariffa per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani come segue:

*Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO:*

*Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti prevista dall'art. 238 del D.Lgs. 152/06, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 6 dello stesso articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.P.R. 158/99, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza. Nei successivi articoli ogni qualvolta è nominata la voce Tariffa o Tariffa igiene Ambientale è da intendersi come Tariffa Integrata ambientale;*

5. di dare atto che il soggetto gestore del servizio Hera Spa sta provvedendo alla riscossione della tariffa;
6. di dare atto che la presente deliberazione consigliere ha efficacia subordinatamente alla mancata emanazione entro il 30 giugno 2010 del regolamento ministeriale di cui all'art. 238 del D.Lgs. 152/2006;
7. con successiva separata votazione, effettuata in forma palese, il cui esito è il seguente: voti n. 12 favorevoli, n. 2 astenuti (Consiglieri ALBERGHINI e MONARI), la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

\*\*\*\*\*

**ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 – CO. 1 – DEL D.LG. 18.8.2000 N. 267**

Regolarità tecnica  
Parere favorevole  
IL DIRETTORE DI AREA  
F.to Rag. D. Tedeschi

---

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Ing. Roberto Brunelli

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr. Mario Criso

---

**DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Li, 09.07.2010

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO  
F.to M. Passarini

---

Per Copia conforme all'originale.

Li, 09.07.2010

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO SEGRETERIA  
Dr.ssa S. Cesari

---

**ESECUTIVITA'**

Divenuta esecutiva per decorrenza  
dei termini, ai sensi dell'art. 134 –  
co. 3 – d. lg. n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO SEGRETERIA  
F.to Dr.ssa S. Cesari

Atto composto di n. 5 pagine (n. // allegati).